

n.1 allegato citato

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione
e Analisi Macroprudenziale
Divisione
Regolamentazione II
Via Nazionale 91
00184 ROMA
ram@pec.bancaditalia.it

San Marzano di San Giuseppe, 9 settembre 2016

Oggetto: Documento in consultazione "Disposizioni di Vigilanza Gruppo Bancario Cooperativo".


Si ringrazia codesta Autorità per aver coinvolto gli intermediari bancari nella valutazione del contenuto delle disposizioni in consultazione e per la possibilità di esprimere commenti e proposte sui temi trattati.

Si trasmettono, in allegato, le osservazioni della Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Presidente

Francesco Cavallo



SOCIETÀ COOPERATIVA - Iscritta all'Albo delle Banche n. 4554 - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Cap. Soc. e Ris. € 28.286.021,00 al 31/12/2012
74020 SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA) - Via Vittorio Emanuele - Tel. 099.9577411 - Cod. Fisc. 001 308 307 30 - C.C.I.A.A. Taranto n. 33127 - Reg. Soc. Trib. di Taranto n. 2373

Filiali: 72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR) - C.so Garibaldi, 77 - Tel. 0831 812855 74020 LEPORANO (TA) - Via A. De Gasperi, 37 Pal. A - Tel. 099 5315002
74023 GROTTAGLIE (TA) - Via Messapia ang. Via Emilia - Tel. 099 5637899 74121 TARANTO 2 - Via Umbria 216 - Tel. 099 374973
74123 TARANTO - C.so Umberto ang. Via Pupino, 13 - Tel. 099 4535846 74016 MASSAFRA (TA) - Via G. Falcone, 8 - Tel. 099 8854266
74020 FAGGIANO (TA) - Via Alfieri, 17 - Tel. 099 5914229 74028 SAVA (TA) - Via Mazzini, 118 - Tel. 099 9746172
72029 VILLA CASTELLI (BR) - Via per Ceglie - Tel. 0831 860195

SEZIONE	PARAGRAFO	PAGG	ESTRATTO Disposizioni di Vigilanza Gruppo Bancario Cooperativo (IN CONSULTAZIONE dal 15.07 al 13.09.2016)	COMMENTI BCC SAN MARZANO
SEZIONE II	2. Capogruppo	pag. 5-6	<p>La capogruppo del gruppo bancario cooperativo deve (...) disporre di strutture operative e assetti organizzativi in grado di:</p> <p>i. assicurare l'accesso, anche in via indiretta, delle banche affiliate ai mercati interbancari domestici e internazionali;</p> <p>ii. fornire servizi di natura operativo-contabile mediante i quali le banche affiliate possono effettuare lo scambio e il regolamento di incassi e pagamenti sui sistemi di clearing domestici e internazionali;</p> <p>iii. fornire servizi tecnologici e infrastrutturali per l'accesso delle banche affiliate alle procedure interbancarie nazionali ed europee;</p> <p>iv. intermediare i flussi finanziari e gestire il collaterale delle banche affiliate per la partecipazione alle operazioni di politica monetaria e per l'assolvimento in via indiretta degli obblighi di riserva presso la Banca Centrale;</p> <p>v. esercitare l'attività di direzione e coordinamento sulle banche affiliate, svolgendo i relativi poteri, controlli e interventi direttamente con le proprie strutture ed eventualmente tramite proprie articolazioni territoriali e ,limitatamente a compiti di supporto operativo, società del gruppo.</p>	<p>- Sarebbe opportuno specificare ruoli e funzioni delle "articolazioni territoriali" al fine di evitare confusione/sovraposizione con i compiti e le funzioni degli eventuali "sottogruppi territoriali" (introdotti successivamente nel paragrafo 4 - Sezione II)</p> <p>- Si segnala l'esigenza di qualche ulteriore dettaglio in merito al CdA della capogruppo (es. da quanti componenti sarà formato? Quale sarà il numero di consiglieri indipendenti? I consiglieri eletti nella capogruppo possono avere ruoli nella banche affiliate o esiste una incompatibilità di doppie cariche/confitto di interesse?)</p>

SEZIONE	PARAGRAFO	PAGG	ESTRATTO Disposizioni di Vigilanza Gruppo Bancario Cooperativo (IN CONSULTAZIONE dal 15.07 al 13.09.2016)	COMMENTI BCC SAN MARZANO
SEZIONE II	4. Sottogruppi territoriali	pag. 7	<p><i>Il gruppo bancario cooperativo può comprendere sottogruppi territoriali composti da:</i></p> <p><i>a) una banca costituita in forma di società per azioni (sub-holding), controllata dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo e soggetta a direzione e coordinamento di questa;</i></p> <p><i>b) banche di credito cooperativo affiliate al gruppo bancario cooperativo in quanto aderenti dirette al contratto di coesione e soggette, unitamente alla relativa sub-holding, a direzione e coordinamento di una medesima capogruppo; le banche di credito cooperativo appartenenti a un sottogruppo hanno la sede legale in una stessa regione o in regioni limitrofe e rappresentano una quota significativa (almeno il 10 per cento) della somma del totale attivo delle banche di credito cooperativo affiliate;</i></p> <p><i>c) eventuali altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla sub-holding.</i></p>	<p>- Valutare la possibilità che si definiscano/indichino già in fase preliminare di costituzione del gruppo bancario cooperativo i sottogruppi territoriali, le regole per la loro creazione (es. modalità di richiesta, attori coinvolti, iter autorizzativo) e del loro funzionamento e una dettagliata specifica delle attività che la subholding potrà svolgere</p> <p>- Come si inserisce l'istituzione del "sottogruppo territoriale" nell'ambito del patto di coesione?</p> <p>- Ci sarà un patto di coesione specifico tra l'eventuale subholding e la capogruppo, in caso contrario, come saranno normati i rapporti?</p> <p>- Come viene regolato il rapporto tra la subholding e le banche affiliate? Queste ultime sottoscrivono un patto di coesione con la capogruppo e/o con la subholding?</p> <p>- Valutare l'opportunità di ampliare la possibilità di costituire un "sottogruppo territoriale" non solo tra le banche affiliate di una stessa regione o regioni limitrofe, ma di allargare a zone geografiche più ampie (es. sud e isole, centro, nord est, nord ovest)</p> <p>- Valutare la possibilità di sostituire il 10% della somma del totale attivo delle banche di credito cooperativo affiliate con il 10% degli RWA delle banche di credito cooperativo affiliate</p>

SEZIONE	PARAGRAFO	PAGG	ESTRATTO Disposizioni di Vigilanza Gruppo Bancario Cooperativo (IN CONSULTAZIONE dal 15.07 al 13.09.2016)	COMMENTI BCC SAN MARZANO
SEZIONE III	1. Contenuto minimo del contratto di coesione	pag. 9	<i>In conformità dell'articolo 37-bis del TUB, l'adesione al contratto di coesione e, quindi, l'appartenenza al gruppo bancario cooperativo non pregiudicano il perseguimento delle finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo.</i>	<p>- Sarebbe opportuno che all'interno del patto di coesione venga riconosciuta la differente storia delle Bcc caratterizzate da una gestione virtuosa nel tempo (Bcc virtuose) che ha permesso il raggiungimento ed il mantenimento di equilibrio nella gestione della banca, la crescita del patrimonio ed un significativo ruolo sociale sul territorio.</p> <p>Tale riconoscimento non deve essere solo morale, ma si deve estrinsecare in una effettiva autonomia nella gestione della propria impresa bancaria rispetto alle altre Bcc che negli anni non hanno seguito percorsi altrettanto virtuosi (modulazione dei poteri di indirizzo e coordinamento in base al principio di proporzionalità).</p> <p>Si tratta in pratica da parte della capogruppo di assecondare/garantire queste Bcc virtuose a continuare nel tempo ad esercitare una autonomia gestionale che si è rivelata produttiva permettendo a queste Bcc di continuare ad apportare vantaggi sia a se stesse che a favore del gruppo ed, ovviamente, del territorio.</p> <p>La Bcc virtuosa vuole, quindi, essere solidale con le altre Bcc ma non vuole subire un appiattimento verso il basso e vuole continuare ad esercitare la sua autonomia proficua per dare vantaggi al proprio territorio ed al gruppo stesso attraverso i risultati che verranno raggiunti e per essere da esempio ad altre Bcc.</p> <p>In questa maniera il mantenimento di livelli di autonomia differenti realizza un meccanismo di emulazione che giova alla crescita globale del gruppo e determina una sorta di meccanismo di premialità: più sei virtuoso, migliori risultati in termini di equilibrio patrimoniale e di utile raggiunti, maggiore sarà l'autonomia che ti meriterai di avere. Una premialità che si</p>

SEZIONE	PARAGRAFO	PAGG	ESTRATTO Disposizioni di Vigilanza Gruppo Bancario Cooperativo (IN CONSULTAZIONE dal 15.07 al 13.09.2016)	COMMENTI BCC SAN MARZANO
				basi, dunque, sui risultati delle positive concessioni creditizie realizzate a favore dei Soci e del totale della clientela oltre al virtuoso contenimento delle percentuali di sofferenze, con l'obiettivo di manifestare nel concreto la mission di finalit� territoriale delle Bcc.

SEZIONE	PARAGRAFO	PAGG	ESTRATTO Disposizioni di Vigilanza Gruppo Bancario Cooperativo (IN CONSULTAZIONE dal 15.07 al 13.09.2016)	COMMENTI BCC SAN MARZANO
SEZIONE III	1. <i>Contenuto minimo del contratto di coesione</i>	pag. 10	<p><i>Per l'esercizio dei relativi poteri, la capogruppo emana disposizioni a carattere vincolante nei confronti delle banche affiliate e delle altre società del gruppo bancario, ne verifica il rispetto da parte delle banche affiliate, dispone di strumenti di intervento adeguati a ripristinare la conformità alle proprie disposizioni e a dare esecuzione alle istruzioni impartite dall'autorità competente nell'interesse della stabilità del gruppo. Le disposizioni a carattere vincolante sono emanate dagli organi della capogruppo con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo, nonché dall'alta direzione della capogruppo, e sono indirizzate ai corrispondenti organi e funzioni delle banche affiliate.</i></p>	<p>- In riferimento al carattere vincolante delle disposizioni ed agli strumenti di intervento (da indicare quali sono quelli adeguati) non si fa alcun riferimento né al principio di proporzionalità né alla rischiosità delle banche affiliate</p> <p>- Con l'accentramento - senza trasparenza, parità deliberativa e partecipazione - degli organi decisori, della governance, del management e togliendo autonomia e responsabilità ai singoli istituti, le singole BCC (sempre più appendici periferiche) si riducono di fatto a sportelli di un grande gruppo, trasformando le virtuose casse rurali in agenzie poco motivate a relazionarsi con i territori sapendo di non poter fornire risposte adeguate e tempestive</p>
SEZIONE III	1.1 <i>Governo societario</i>	pag. 10	<p><i>A tali fini, la capogruppo:</i></p> <p><i>(...)</i></p> <p><i>- può prevedere in statuto che una quota predefinita (comunque non superiore alla metà) degli organi della capogruppo sia riservata a esponenti delle banche affiliate e, in tale caso, deve essere previsto che questi siano prescelti tra gli esponenti delle banche classificate come meno rischiose secondo il sistema adottato dal gruppo a fini di controllo e intervento sulle banche affiliate (cfr. par. 1.4) (6). A tal fine, la capogruppo stabilisce requisiti degli esponenti aziendali volti a premiare il merito, avendo riguardo alle capacità dimostrate e ai risultati conseguiti nell'amministrazione delle banche del gruppo;</i></p>	<p>- Non limitare la candidabilità per ruoli all'interno di organi collegiali ai soli Presidenti della banche affiliate (sistema Federcasse), ma estenderla anche a chi venga indicato dalla Bcc interessata che seleziona al proprio interno anche professionalità che esistono nell'esecutivo e, quindi, valutare la possibilità per le banche affiliate di farsi rappresentare con apposita delibera di volta in volta da un esponente di fiducia, legato alla Bcc da rapporto a qualsiasi titolo (es. componente CdA, esecutivo, collegio sindacale, etc)</p> <p>- Utilizzare procedure di selezione basate sul merito e sulle reali esperienze/risultati raggiunti sia per gli esponenti degli organi sociali del gruppo che per le figure chiave (es. field manager, responsabili di distretto/area) a livello organizzativo.</p>

SEZIONE	PARAGRAFO	PAGG	ESTRATTO Disposizioni di Vigilanza Gruppo Bancario Cooperativo (IN CONSULTAZIONE dal 15.07 al 13.09.2016)	COMMENTI BCC SAN MARZANO
SEZIONE III	1.2 Nomina degli organi delle banche affiliate	pag. 11	<p><i>I casi e le modalità di esercizio dei poteri della capogruppo di nomina e revoca degli organi delle banche affiliate sono individuati nel contratto di coesione (e negli statuti delle banche, cfr. Sezione IV) ispirandosi al principio per cui la nomina degli organi di amministrazione e controllo spetta, di norma, all'assemblea dei soci, salvo che i soggetti proposti per tali cariche siano ritenuti dalla capogruppo inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo o di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento della capogruppo oppure inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della banca. In tali casi, sulla base di motivate considerazioni, la capogruppo esercita il potere di nominare o revocare direttamente i componenti degli organi delle banche affiliate, fino alla maggioranza degli stessi.</i></p>	<p>- Il meccanismo della consultazione preventiva della capogruppo sulle candidature appare rendere più farraginoso e non più semplice il meccanismo di selezione della governance. In effetti, di che tipo di parere si tratta? Espresso in base a quali elementi di giudizio?</p> <p>Il rischio è che un intervento troppo incisivo della capogruppo possa creare Consigli di Amministrazione meno coesi, meno legati alle realtà territoriali e far perdere alle Bcc la propria caratteristiche di dare risposte rapide ed efficienti al proprio territorio di appartenenza. In sostanza sarebbe opportuno lasciare maggiore libertà alle Bcc di eleggere i proprio rappresentanti e sviluppare nel contempo maggiori controlli sull'operato delle stesse, prevedendo interventi di rimozione anche dell'intero consiglio di amministrazione in caso di grave rischiosità della banca.</p> <p>L'assemblea dei soci non può diventare un luogo in cui si ratificano scelte già effettuate: così facendo si rischia di provocare la disaffezione della compagine sociale.</p> <p>- Si suggerisce di identificare una puntuale casistica per l'esercizio da parte della capogruppo dei poteri di nomina e revoca degli organi delle banche affiliate.</p> <p>- Sarebbe auspicabile prevedere che la sovranità dell'assemblea dei soci sia strettamente legata alla rischiosità della banca affiliata, lasciando alle banche affiliate la libertà di scegliere i componenti del proprio CdA che sarà comunque soggetto al controllo di idoneità della capogruppo.</p>

SEZIONE	PARAGRAFO	PAGG	ESTRATTO Disposizioni di Vigilanza Gruppo Bancario Cooperativo (IN CONSULTAZIONE dal 15.07 al 13.09.2016)	COMMENTI BCC SAN MARZANO
SEZIONE III	1.2 Nomina degli organi delle banche affiliate	pag. 11	<p>si attribuisce esclusivamente alla capogruppo il potere di opporsi alla nomina degli esponenti ritenuti non idonei e/o di nominare, per via extra-assembleare (9), i componenti mancanti, fino a raggiungere (insieme ai candidati su cui la capogruppo ha eventualmente espresso parere favorevole) la maggioranza dei componenti dell'organo.</p>	<p>- Si suggerisce di eliminare tale possibilità. Infatti uno dei punti di forza del sistema Bcc (fatte le debite eccezioni) è sempre stato l'entusiasmo e l'abnegazione di amministratori, management e personale che con orgoglio ed impegno hanno, nei rispettivi territori, fatto delle Bcc dei punti di riferimento, economici, sociali e culturali, spesso sopponendo con il rapporto umano a carenze di prodotti e servizi che avrebbero dovuto essere forniti dalle strutture centrali. Le singole Bcc, e nello specifico il relativo patrimonio umano, potrebbero rispondere nei territori con scarsa partecipazione e rendere molto complesso il cammino di uno o più gruppi dei quali non hanno ancora compreso spirito, scopo, funzioni, poteri e governance. Nel caso di governance non adeguata esistono già i correttivi normativi per porvi rimedio</p>
SEZIONE III	1.2 Nomina degli organi delle banche affiliate	pag. 12	<p>Il contratto di coesione attribuisce alla capogruppo anche la facoltà di revocare uno o più componenti degli organi di amministrazione e controllo di una banca affiliata, motivandone l'esercizio avendo riguardo alle esigenze di unitarietà del sistema di gestione e controllo del gruppo, all'effettivo esercizio dei poteri di direzione e coordinamento della capogruppo, alla sana e prudente gestione della banca affiliata e del gruppo bancario; ove sia necessaria la sostituzione del componente revocato, la capogruppo indica la persona da eleggere al posto del componente cessato.</p>	<p>- Valutare la possibilità di prevedere specificamente i casi e le motivazioni in merito alla possibile revoca per evitare eventuali abusi di potere - In tali casi, si propone di indicare che sarà la stessa banca affiliata a proporre un nuovo componente e non la capogruppo</p>

SEZIONE	PARAGRAFO	PAGG	ESTRATTO Disposizioni di Vigilanza Gruppo Bancario Cooperativo (IN CONSULTAZIONE dal 15.07 al 13.09.2016)	COMMENTI BCC SAN MARZANO
SEZIONE III	1.2 Nomina degli organi delle banche affiliate	pag. 12	Anche quando il contratto di coesione contempli la semplificazione del procedimento di nomina sopra indicata, resta fermo che le espressioni di parere e i poteri di opposizione, nomina e revoca sono esercitabili dalla capogruppo incondizionatamente nei confronti di ogni banca affiliata, indipendentemente dalla sua rischiosità, fermo restando l'obbligo di motivazione previsto dalla legge	- Si suggerisce di eliminare "incondizionatamente" e sostituirlo con "nei casi previsti dalla normativa" (da esplicitare in dettaglio)
SEZIONE III	1.3 Controlli interni e sistemi informativi	pag. 12	Per l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del gruppo e la predisposizione di efficaci sistemi di controllo, il contratto di coesione prevede che la capogruppo svolga tutte le funzioni attribuite alla capogruppo di un gruppo bancario dalla disciplina di vigilanza in materia di Risk Appetite Framework (RAF), controlli interni ed esternalizzazione di funzioni nei gruppi bancari (Circ. 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione V). Prevede, altresì, che la capogruppo emani disposizioni volte ad assicurare l'allineamento di ciascuna banca affiliata rispetto al RAF, alle strategie e agli obiettivi operativi definiti per il gruppo, con l'obiettivo di esercitare un effettivo controllo sulle strategie del gruppo nel suo complesso e sulla coerenza delle scelte delle sue singole componenti rispetto alle strategie e agli obiettivi del gruppo.	- Al fine di garantire l'autonomia delle banche affiliate riteniamo necessario calibrare l'allineamento di ciascuna di esse al RAF, alle strategie e agli obiettivi operativi definiti dalla capogruppo sempre in riferimento ed in proporzione alla rischiosità (cfr. sistema di early warning già precedentemente citato nello stesso documento in consultazione) - Tale previsione normativa riduce fino ad annullare totalmente la possibilità delle banche affiliate di impostare un modello di business che differisca anche solo in parte da quello della capogruppo. La possibilità di utilizzare modelli di business diversi deriva dalle differenze territoriali che caratterizzano il nostro Paese.

SEZIONE	PARAGRAFO	PAGG	ESTRATTO Disposizioni di Vigilanza Gruppo Bancario Cooperativo (IN CONSULTAZIONE dal 15-07 al 13-09-2016)	COMMENTI BCC SAN MARZANO
SEZIONE III	1.3 Controlli interni e sistemi informativi	pag. 13	<p><i>il contratto di coesione prevede che la capogruppo svolga in regime di esternalizzazione le funzioni di controllo interno per le banche affiliate, fatta salva la possibilità di mantenere strutture di supporto operativo presso le banche affiliate di maggiore dimensione e dotate di adeguati assetti organizzativi. In ogni caso, i referenti o responsabili per le funzioni di controllo delle banche affiliate riportano, oltre che agli organi della banca affiliata, anche alle corrispondenti funzioni della capogruppo</i></p>	<p>- Si suggerisce di specificare in dettaglio i requisiti relativi alle "banche affiliate di maggiore dimensione e dotate di adeguati assetti organizzativi"</p>
SEZIONE III	1.3 Controlli interni e sistemi informativi	pag. 13	<p><i>il contratto di coesione prevede che la capogruppo definisca regole e criteri di svolgimento dell'attività delle banche affiliate, quanto meno con riferimento alle politiche di concessione del credito, all'esposizione a rischi finanziari (l'attività e l'organizzazione dell'area finanza), alle decisioni di investimento in partecipazioni e in immobili, alla gestione dei conflitti d'interesse</i></p>	<p>- Sarebbe auspicabile lasciare alle banche affiliate l'autonomia in merito al processo di concessione del credito, ma fissando dei limiti in base al patrimonio di ciascuna o dei limiti di gruppo in merito a esposizioni su specifici settori di attività.</p> <p>- Si ritiene utile lasciare alle banche affiliate l'autonomia nella determinazione del pricing, sempre entro i limiti fissati dalla capogruppo (es. forbice condizioni min/max) e sulla base dello scoring definito dalle procedure della capogruppo (modello già applicato anche in Italia dai principali gruppi bancari).</p> <p>- La gestione dei titoli di proprietà dovrebbe restare in capo alle singole banche affiliate seppure con indicazioni da parte della capogruppo sulla duration, sul rating dei titoli in portafoglio, etc.</p> <p>- Valutare il rischio che, in caso di gruppo unico, i tempi per arrivare ad un unico sistema informativo allo stato attuale sarebbero particolarmente lunghi e non adeguati al corretto svolgimento dell'attività bancaria, visto il momento economico e le difficoltà operative insite nella attivazione della stessa riforma.</p>

SEZIONE	PARAGRAFO	PAGG	ESTRATTO Disposizioni di Vigilanza Gruppo Bancario Cooperativo (IN CONSULTAZIONE dal 15.07 al 13.09.2016)	COMMENTI BCC SAN MARZANO
SEZIONE III	1.6. Decisioni di rilievo strategico	pag. 15	<p><i>Il contratto di coesione attribuisce alla capogruppo il compito di emanare disposizioni vincolanti concernenti l'articolazione territoriale e la rete distributiva (anche fuori sede) delle banche del gruppo, volti a coordinare e razionalizzare la presenza nel territorio mediante succursali e altri canali distributivi in un'ottica di efficienza ed eliminazione delle duplicazioni. In tale ambito, la capogruppo predispone il piano di sviluppo territoriale per l'intero gruppo, raccogliendo e coordinando le proposte delle banche affiliate</i></p>	<p>- Anche in questo caso ribadiamo la necessità di calibrare l'intervento della capogruppo sulla base del principio di proporzionalità e del livello di rischiosità delle banche affiliate.</p> <p>- Quali criteri guideranno la razionalizzazione della presenza nel territorio e l'eliminazione delle filiali duplicate?</p> <p>- Come si garantiranno il principio mutualistico ed il supporto del territorio da un lato ed i necessari poteri attribuiti alla capogruppo dall'altro? Bisognerà evitare ulteriori "danni" ai territori già disagiati ai quali non dovrà essere tolta una delle ultime possibilità di accesso al credito. A questo proposito occorreranno opportuni correttivi.</p> <p>- In questo scenario quali leve resteranno alle stesse Bcc nella gestione del proprio conto economico? Potrebbe andare in crisi l'attività di relazione con la clientela, che da sempre caratterizza l'ossatura operativa delle Banche di Credito Cooperativo, apprezzate per essere banche locali non solo nelle insegne, ma soprattutto grazie a quel legame intrinseco fra chi la Banca la fa, la base sociale e i clienti, purchè virtuoso e non inteso come mero centro di gestione del potere.</p> <p>- Si suggerisce (come peraltro già ribadito precedentemente) di permettere alle banche affiliate di essere autonome nella definizione del proprio piano strategico-operativo pur rimanendo obbligate ad utilizzare i servizi offerti dalla capogruppo (modello già applicato in Spagna: Gruppo Cajamar)</p> <p>- La razionalizzazione dei costi dovrebbe passare attraverso l'utilizzo di costi standard e la riduzione delle spese di governance; le fusioni dovranno essere finalizzate al raggiungimento di effettive economie di scala, altrimenti rischiano di essere solo un ulteriore aggravio di problemi gestionali.</p>

SEZIONE	PARAGRAFO	PAGG	ESTRATTO Disposizioni di Vigilanza Gruppo Bancario Cooperativo (IN CONSULTAZIONE dal 15.07 al 13.09.2016)	COMMENTI BCC SAN MARZANO
SEZIONE III	1.7. Sanzioni	pag. 16	<p><i>Fra le sanzioni da prevedere in contratto per i casi di violazione di disposizioni della capogruppo e di altri obblighi contrattuali, da graduare in relazione alla gravità delle violazioni, rientrano necessariamente le seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - la possibilità per la capogruppo di adottare misure che incidono sulla struttura e l'operatività della banca affiliata, ivi compresi, quando appropriato, la sospensione dell'assunzione di nuovi rischi, il divieto di nuove operazioni, la restrizione delle attività o della rete territoriale; - nei casi più gravi, esperite le altre azioni e gli interventi correttivi possibili e utili, l'esclusione di una banca affiliata dal gruppo. 	<p>- Valutare la possibilità di specificare in dettaglio le conseguenze di una esclusione di una banca affiliata dal gruppo</p>
SEZIONE III	1.8 Doveri della capogruppo e criteri di compensazione e distribuzione dei vantaggi	pag. 17	<p><i>I criteri di compensazione e di equilibrata distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune sono disciplinati nel contratto di coesione – nell'esercizio dell'autonomia contrattuale delle parti – in modo da assicurare il corretto esercizio dell'attività di direzione e coordinamento in conformità degli artt. 2497 ss. del codice civile. Tali criteri includono forme di compensazione, anche attraverso vantaggi economici, degli oneri a carico di ciascuna banca affiliata per la garanzia prestata in proporzione al patrimonio disponibile. Infine, il contratto di coesione stabilisce che i corrispettivi (es. commissioni) dovuti dalle banche affiliate alla capogruppo per i servizi resi da quest'ultima incorporano una componente variabile legata alla performance della banca affiliata.</i></p>	<p>- Si propone di inserire all'interno del patto di coesione una specifica previsione relativa alla ripartizione degli utili delle società di servizio e della capogruppo del gruppo cooperativo sulla base delle partecipazioni al patrimonio della capogruppo di ciascuna banca affiliata</p> <p>- Sarebbe opportuno inserire tra i doveri della capogruppo la tutela del carattere mutualistico delle banche affiliate, ovvero supportare le Bcc nella promozione delle attività a favore dei territori di riferimento in coerenza con i principi cooperativi.</p>

SEZIONE	PARAGRAFO	PAGG	ESTRATTO Disposizioni di Vigilanza Gruppo Bancario Cooperativo (IN CONSULTAZIONE dal 15.07 al 13.09.2016)	COMMENTI BCC SAN MARZANO
SEZIONE III	2. Caratteristiche della garanzia	pag. 18	in caso di recesso o esclusione di una banca dal gruppo, la permanenza per almeno 10 anni degli obblighi reciproci di garanzia esterna in capo alla banca uscente e alle altre banche che rimangono nel gruppo, relativamente alle passività garantite esistenti al momento dell'uscita.	- Al fine di rendere l'ipotesi di recesso attuabile, si ritiene opportuno limitare a 3 anni il periodo di permanenza degli obblighi reciproci di garanzia esterna
	3.1. Contenuti del contratto di coesione	pag. 20	L'adesione al gruppo bancario cooperativo ha carattere sostanzialmente permanente. A tal fine, il contratto ha una durata pari a quella delle società aderenti – che deve essere stabilita in modo uniforme nei rispettivi statuti – e il recesso delle banche affiliate è ammesso nei soli casi individuati dal contratto di coesione (e riportati negli statuti delle banche) facendo riferimento giustificati motivi L'esercizio del diritto di recesso è subordinato a un preavviso non inferiore a 24 mesi. Restano fermi, in ogni caso, gli obblighi di garanzia della banca recedente e delle banche del gruppo per almeno 10 anni dal recesso, secondo quanto previsto dal par. 2.	- Nel caso di recesso, si ritiene opportuno limitare a 3 anni dal recesso la durata degli obblighi di garanzia della banca recedente